



## INDENNITÀ PER LE SERVITÙ

### LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ PER L'IMPOSIZIONE DI SERVITÙ E PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI TERRENI AGRICOLI

I valori di riferimento sottostanti sono stati elaborati per acconsentire una uniforme applicazione nella determinazione delle indennità per l'imposizione di servitù di interesse pubblico. La materia è disciplinata dall'art. 10 della legge provinciale del 15.04.1991 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale.

#### **Art. 10 (Indennità per le servitù)**

*(1) Per il danno permanente derivante dalla costituzione o estinzione coattiva di una servitù, al proprietario o all'avente diritto spetta un'indennità in proporzione alla diminuzione rispettivamente della redditività e del valore dell'immobile da asservire o asservito, valutato ai sensi degli articoli 7/quater, 7/quinquies, 8, 9, 13 e 14.*

*(2) Per il danno derivante dall'imposizione della servitù di elettrodotto è corrisposto, per l'area su cui si proiettano i conduttori e insiste la relativa fascia di rispetto, un terzo dell'indennità di espropriazione della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture; per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un'adeguata zona di rispetto, è corrisposta l'intera indennità di espropriazione.*

*(3) Non è dovuta alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo del fondo dominante o servente. In questo caso sono rimborsate le spese necessarie per l'esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione o per la traslazione della servitù, salva, a chi promuove la procedura, la facoltà di farle eseguire egli stesso. Le suddette opere e spese sono indicate nella perizia.*

*(4) Se il terreno asservito è coltivato direttamente dal proprietario o appartiene ad un'azienda agricola condotta dal proprietario, oltre all'indennità di cui al comma 1 è corrisposto un indennizzo per l'eventuale danno connesso alla perdita di frutti, al taglio di piante e loro reimpianto, ed alla minor redditività temporanea del fondo.*

*(5) Se il terreno è coltivato da un affittuario o concessionario di bene di uso civico, l'indennizzo di cui al comma 4 è corrisposto direttamente a costui.*

I valori si basano sul principio di ordinarietà. Il valore del terreno, sul quale poi viene calcolata la diminuzione del valore (in percentuale), è da determinare nell'ambito dei valori agricoli minimi e massimi (come annualmente stabiliti dalla commissione provinciale estimatrice), moltiplicati per il coefficiente 3. In situazioni particolari con motivazioni fondate sono ammissibili aggiustamenti.

## **FRUTTI- E VITICOLTURA**

- a) Indennità / servitù per condotta in scavo a sezione aperta: 100 %
- b) Indennità / servitù per condotte interrate (canalizzazione, acquedotto, metanodotto): 15% – 25%
- c) Servitù per ogni singolo pozzo di ispezione: valore massimo della coltura (valore del terreno moltiplicato per il coefficiente 3) x 4 a causa dell'inserimento di un corpo estraneo
- d) Indennità / servitù di passo su strade agricole a margine di un impianto: 10% - 15%
- e) Indennità per l'occupazione temporanea: (tempo di costruzione < 1 anno): 10,00 €/m<sup>2</sup>; tiene conto del mancato raccolto e dei danni subiti in seguito alla realizzazione dell'opera; per occupazioni che eccedono un anno è da considerare il mancato raccolto per questi anni (1,50 €/m<sup>2</sup> per anno)
- f) Se i lavori toccano colture con reti andigrandine, a causa degli onerosi lavori di smontaggio e ripristino è da calcolare un aumento una tantum dell'indennità per l'occupazione temporanea di 3,50 €/m<sup>2</sup>.

## **IMPIANTI DI COLTURE BACCIFERE E COLTIVAZIONI DI PIANTE OFFICINALI**

- a) Indennità / servitù per condotta in scavo a sezione aperta: 100 %
- b) Indennità / servitù per condotte interrate (canalizzazione, acquedotto, metanodotto): 15% – 25%
- c) Servitù per ogni singolo pozzo di ispezione: valore massimo della coltura (valore del terreno moltiplicato per il coefficiente 3) x 4 a causa dell'inserimento di un corpo estraneo
- d) Indennità / servitù di passo su strade agricole a margine di un impianto: 10% - 15%
- e) Indennità per l'occupazione temporanea: (tempo di costruzione < 1 anno) 3,50 €/m<sup>2</sup>; tiene conto del mancato raccolto e dei danni subiti in seguito alla realizzazione dell'opera
- f) costruzioni speciali (p.e. tunnel di nylon, serre o manufatti) sono da considerare da caso a caso.

## **PRATI E SEMINATIVI**

- a) Indennità / servitù per condotta in scavo a sezione aperta: 100 %
- b) Indennità / servitù per condotte interrate (canalizzazione, acquedotto, metanodotto): 15% – 25%
- c) Servitù per ogni singolo pozzo di ispezione: valore massimo della coltura (valore del terreno moltiplicato per il coefficiente 3) x 4 a causa dell'inserimento di un corpo estraneo
- d) Indennità / servitù di passo su strade agricole a margine di un fondo: 10% - 15%
- e) Indennità per l'occupazione temporanea: (tempo di costruzione < 1 anno): 0,70 €/m<sup>2</sup>; tiene conto del mancato raccolto e dei danni subiti in seguito alla realizzazione dell'opera

## **BOSCO**

- a) Indennità / servitù per condotte interrate (canalizzazione, acquedotto, metanodotto): 15% – 25%
- b) Servitù per ogni singolo pozzo di ispezione: valore massimo della coltura (valore del terreno moltiplicato per il coefficiente 3) x 4 a causa dell'inserimento di un corpo estraneo
- c) Indennità per l'occupazione temporanea su tutta la fascia disboscata:
  - 0,20 €/m<sup>2</sup> se non è necessario un abbattimento di alberi
  - 0,60 €/m<sup>2</sup> – 1,20 €/m<sup>2</sup> in caso di abbattimento di alberi in relazione alla massa legnosa, alla specie e relativa età
- d) Abbattimento e asporto del legname restano a carico del proprietario del terreno


In caso di imposizione multipla di diverse servitù, per la prima servitù è da calcolare l'intera indennità come sopra stabilita; per l'imposizione di ogni ulteriore servitù l'indennità, come sopra stabilita, è da ridurre a metà. Se le servitù vengono imposte contemporaneamente, l'indennità così determinata è da ripartire in parti eguali tra i titolari del diritto di servitù.

Alle indennità come sopra determinate si applica, in caso di accettazione, la maggiorazione del 10%.

Bolzano, 08 settembre 2016

Per l'Ufficio Estimo ed espropri  
DIRETTORE D'UFFICIO

Geom. Paolo Bega



Per il Bauernbund  
OBMANN

Leo Tisenthaler

